

Assegni familiari verso il caos

Ma sono possibili interventi per rendere efficace il sostegno dei redditi più bassi senza maggiori oneri per lo Stato

di Ermanno Gorrieri

E' difficile capire a quali criteri tecnici si ispiri il ministero del Lavoro quando si occupa degli assegni familiari.

Ricapitoliamo i dati. Per il coniuge ed ogni figlio e carico l'assegno, dall'ottobre del 1980, è di 19.760 lire mensili, con un onere complessivo di 5.400 miliardi. Da allora il costo della vita è aumentato del 60%: per mantenere lo stesso potere d'acquisto l'assegno dovrebbe essere oggi di 32.000 lire e la spesa di 8.640 miliardi (per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in attività o in quiescenza).

In aggiunta a questi assegni — che per intenderci chiameremo ordinari — con l'accordo del 22 gennaio 1983 (recepito nella legge n. 79 del marzo successivo) venne istituito un assegno integrativo a favore delle famiglie meno abbienti, diversificato a seconda del numero di figli minori a carico e del reddito complessivo familiare.

L'assegno integrativo viene corrisposto dal 1° luglio 1983 al 30 giugno 1984 in base al reddito imponibile percepito nel 1982 e dichiarato al fisco entro il 31 maggio 1983. L'onere complessivo è stimabile, con larga approssimazione, intorno ai 1500 miliardi.

Successivamente, con la legge finanziaria sono stati esclusi dal godimento degli assegni ordinari i percettori di redditi familiari superiori a determinate soglie, con un risparmio di spesa di circa 1300 miliardi, che non sono stati usati per migliorare i trattamenti delle famiglie a basso reddito. Non si è trattato di un provvedimento redistributivo, ma di un taglio operato a carico delle già magre risorse destinate al sostegno di redditi familiari.

Infine, siamo oggi di fronte ad un terzo intervento, incluso nel decreto - legge n. 10 del 15 febbraio (contenimento del costo del lavoro) del quale è appena cominciato l'esame al Senato.

Considerando il mancato adeguamento degli assegni familiari ordinari dal 1980 in

poi e sommando l'operazione assegni integrativi con quella del taglio operato con la legge finanziaria nonché gli effetti dell'attuale decreto 10, siamo in presenza di una linea tendente alla riduzione delle prestazioni per i carichi familiari, con conseguente aumento delle sperequazioni nelle condizioni di vita dei lavoratori, le quali notoriamente non dipendono tanto dalle retribuzioni individuali, quanto dal rapporto fra reddito familiare e persone da mantenere. Può sorprendere che una linea del genere sia seguita da un governo a presidenza socialista, col benplacito della Democrazia Cristiana e senza l'opposizione dei comunisti, che si sono limitati a proporre il dirottamento dei risparmi a favore degli enti locali.

Prescindiamo comunque da giudizi politici e prendiamo in esame alcuni problemi tecnici e di metodo che meritano di essere discussi.

Il primo riguarda i tempi di applicazione delle citate norme innovative. Come si è detto, gli assegni integrativi decorrono dal 1° luglio al successivo 30 giugno e comportano da parte del lavoratore l'obbligo di presentare al datore di lavoro l'autocertificazione dei redditi percepiti nell'anno solare precedente, quali risultano dalla dichiarazione fiscale del 31 maggio. Al contrario il taglio degli assegni ordinari previsto dalla legge finanziaria decorre dal 1° gennaio, con il conseguente obbligo di un'altra autocertificazione del reddito. Infine, tanto per complicare le cose, la nuova tabella per gli assegni integrativi adottata con il decreto n. 10 del 15 febbraio ha «effettuato dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione» (art. 2): il che significa, salvo incidenti parlamentari, dal 1° maggio 1984. A questo punto la gente ha diritto di non capirci più niente.

Secondo problema: la totale disomogeneità dei criteri di determinazione dei tetti di reddito al di sotto dei quali si

Gli effetti in busta-paga dei nuovi assegni familiari integrativi (Redditi in migliaia di lire e variazioni degli assegni in lire)

Classi di reddito 1982 (legge n. 79)	Redditi 1982 rivalutati del 14%	Classi di reddito 1983 (decreto n. 10)	% di lavor. che cambiano classe di reddito	Variazioni degli assegni mensili applicando il decreto numero 10			
				1 figlio	2 figli	3 figli	4 o più figli
Fino a 8.000	Fino a 9.120	Fino a 9.000	—	- 6.000	- 8.000	- 8.000	- 9.000
8.000- 9.000	9.120-10.260	9.000-10.000	22,8	- 6.000	- 8.000	- 8.000	- 9.000
9.000-10.000	10.260-11.400	10.000-11.000	35,1	- 6.000	- 8.000	- 8.000	- 9.000
10.000-11.000	11.400-12.450	11.000-12.000	47,4	- 6.000	- 8.000	- 8.000	- 9.000
11.000-12.000	12.450-13.680	12.000-13.000	59,6	- 6.000	- 8.000	- 8.000	- 9.000
12.000-13.000	13.680-14.820	13.000-14.000	71,9	- 6.000	- 8.000	- 8.000	- 9.000
13.000-14.000	14.820-15.960	14.000-15.000	84,2	-15.000	- 8.000	- 8.000	- 9.000
14.000-15.000	15.960-17.100	15.000-16.500	52,6	—	- 8.000	- 8.000	- 9.000
15.000-16.000	17.100-18.240	16.500-18.000	21,1	—	- 8.000	- 8.000	- 9.000
16.000-17.000	18.240-19.380	18.000-19.500	10,5	+ 6.000	+16.000	+16.000	+ 9.000
17.000-18.000	19.380-20.520	19.500-21.000	42,1	+ 5.000	+16.000	+16.000	+ 9.000
18.000-19.000	20.520-21.660	21.000-22.500	73,7	+15.000	+16.000	+16.000	+ 9.000
19.000-20.000	21.660-22.800	22.500-24.000	100	—	+ 8.000	+ 8.000	+ 9.000
20.000-21.000	22.800-23.940	—	100	—	—	-15.000	-54.000
21.000-22.000	23.940-25.080	—	100	—	—	—	-36.000
22.000-23.000	25.080-26.220	—	100	—	—	—	-15.000

Le classi di reddito sono espresse in migliaia di lire annue, le variazioni degli assegni in lire mensili. Si suppone che di fatto i redditi percepiti nel 1983 siano aumentati del 14% rispetto a quelli del 1982.

Ai fini della comprensione della tabella, si consideri a titolo di esempio la seconda classe di reddito, nella quale sono collocati i lavoratori che nel 1982 percepivano un reddito da 8 a 9 milioni e che perciò, in base alla legge 79, hanno acquisito il diritto, nel caso che abbiano un solo figlio a carico, ad un assegno integrativo di 39.000 lire mensili. Nel 1983 questi lavoratori hanno percepito redditi compresi fra 9.120.000 e 10.260.000 lire. Quindi una parte di essi ha superato il nuovo limite di 10 milioni fissato dal decreto n. 10 e passa nella classe di reddito da 10 a 11 milioni, per la quale il medesimo decreto prevede un assegno di 33.000 lire. Questi lavoratori perdono quindi 6.000 lire mensili. Quanti sono? Se si suppone che i lavoratori siano distribuiti uniformemente all'interno di ciascuna classe, nell'esempio citato si tratta di una percentuale pari a (10.260.000-10.000.000):(10.260.000-9.120.000) e cioè pari al 22,8% dei lavoratori che in base ai redditi 1982 erano collocati nella seconda classe.

gode degli assegni integrativi e delle soglie di reddito al di sopra delle quali si perdono quelli ordinari. Per i primi, con la legge 79, fu adottata una scala di tetti che va da 13 milioni per chi ha un figlio a carico a 23 milioni per chi ne ha quattro o più: il rapporto è da 100 a 177. Invece la scala fissata dalla legge finanziaria per l'esclusione degli assegni ordinari va da 28 a 34 milioni, con un rapporto 100-121: come dire che per mantenere quattro persone a carico basta un reddito superiore del 21% rispetto a quello occorrente per mantenerne una sola. A parte l'evidente intento punitivo nei confronti di chi ha maggiori carichi familiari, anche qui non si capisce il motivo del ricorso a criteri così diversi, tanto più che non mancano studi e ricerche per formulare scale di redditi equivalenti (tali, cioè, da assicurare a famiglie di diversa composizione

ne la stessa capacità di consumo). Infine, tanto per cambiare, la scala prevista dall'attuale decreto n. 10 va da 14 a 24 milioni (rapporto 100-171).

Sofferamoci ora sull'ultimo decreto, con la speranza di fornire elementi al Parlamento al fine di correggerne le storture. Il decreto si riferisce agli assegni integrativi e non ne prevede alcuna rivalutazione: prosegue quindi la linea di riduzione del potere d'acquisto di assegni il cui importo nominale rimarrà immutato nonostante l'inflazione. L'obiettivo è più modesto: impedire che vengano ridotti gli stessi importi nominali. Un esempio: un lavoratore con un figlio minore a carico gode oggi di un assegno integrativo di 15.000 lire se il suo reddito imponibile 1982 era compreso fra 12 e 13 milioni; se nel 1983 quel lavoratore ha registrato un aumento di reddito monetario

pari alla media, ha superato il tetto di 13 milioni e dal prossimo 1° luglio perde le 15.000 lire di assegno.

Volendo quindi mantenere immutato l'importo monetario degli assegni integrativi (e conseguentemente l'onere complessivo per lo Stato) bastava applicare alle cifre che delimitano le classi di reddito indicate nella tabella allegata alla legge 79 una percentuale di aumento pari al tasso d'inflazione del 1983 sul 1982 (che è stato del 14,9%) o, più correttamente, pari all'incremento medio delle retribuzioni, che probabilmente può essere stimato intorno al 14%.

Al contrario, la nuova tabella prevista dal decreto n. 10 aumenta della cifra fissa di 1 milione i limiti degli scaglioni che vanno da 8 a 14 milioni e di un milione e mezzo quelli da 15 in su; inoltre riduce gli scaglioni da 16 a 13. Ne consegue che in termini

percentuali gli aumenti sono uno diverso dall'altro. Ad esempio: il precedente limite di 8 milioni viene portato a 9 e quindi l'aumento è del 12,5%; viceversa, poiché il limite di 14 milioni viene portato a 15, in questo caso l'incremento è del 7,1%; infine il limite di 20 milioni viene portato a 24 con un aumento del 20%. Vengono, insomma, applicate tredici diverse percentuali di rivalutazione. A quali criteri risponda questa scelta, è difficile immaginare: forse solo ad un arrotondamento nient'affatto necessario.

Può essere interessante verificare quali effetti provochi il sistema adottato. Essi sono illustrati nella tabella, dalla quale risulta chiaramente che le variazioni dell'importo degli assegni integrativi conseguenti all'applicazione del decreto n. 10 sono puramente casuali: c'è chi perde e chi guadagna senza che ne sia chiaro il motivo. Si può solo osservare che la grande maggioranza dei lavoratori, i cui redditi si collocano nella fascia intermedia della tabella, subiscono perdite, mentre quelli che guadagnano sono una minoranza.

Le considerazioni svolte non intendono solo richiamare l'attenzione sulle incongruenze del decreto n. 10: qualunque sia l'esito del suo iter parlamentare, il problema è di più vasta portata. Ancora una volta si dimostra che le riforme fatte a spizzichi e all'insegna dell'improvvisazione generano mostri che fanno impazzire in sede di applicazione.

A questo punto, si possono seguire due strade: in via primaria, l'unificazione e la razionalizzazione di un complesso di prestazioni nell'unico istituto dell'assegno sociale, dando attuazione alle proposte formulate dalla Commissione del ministero del Lavoro per i problemi della famiglia; in via subordinata una decisa riforma stralcio limitata ai soli assegni familiari. Il tutto, però, con la rapidità necessaria per evitare il caos verso il quale ci si è avviati.